



**CITTÁ DI PARABITA**  
PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE  
COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÁ**

**(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27.11.2019)**

## **Articolo 1 – Istituzione e finalità**

1. In attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione Italiana è istituita, presso l'Amministrazione comunale di Parabita (LE), la Commissione per le "Pari Opportunità". La commissione è un organo permanente, che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art.3 della Costituzione Italiana, in conformità con i principi contenuti nella L.R. n. 14 del 23/02/1987 e del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della L. 28/11/2005, n. 246.
2. La Commissione opera mediante l'attuazione di "azioni positive" (legge n. 125/1991 – D.LGS n. 226/2003) per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare le differenze di genere e per riequilibrare la rappresentanza tra donna e uomo, in tutti i luoghi della decisione presenti sul territorio. La Commissione si propone inoltre di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.
3. La Commissione ha sede nel palazzo comunale ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

## **Articolo 2 – Funzioni**

1. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per costruire una salda rete di rapporti tra le donne e il territorio, tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le donne elette nelle istituzioni.
2. Questa cura inoltre i rapporti con enti ed organismi con cui individua forme di collaborazione, di scambio, di coordinamento di iniziative e programmi comuni.
3. La Commissione esercita funzioni consultive e propositive, riguardo le problematiche di uguaglianza e parità nei confronti di tutti gli Organi di governo della Città.

## **Articolo 3 – Compiti della Commissione**

1. La Commissione ha i seguenti compiti:
  - a) Promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio e ne fa oggetto di riflessione e dibattito, restituendole al territorio;
  - b) Ai sensi dell'art. 48 del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, avanza proposte per la predisposizione dei piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
  - c) Lavora per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali in cui la presenza femminile è più carente, nonché per promuovere azioni positive di sostegno all'imprenditoria femminile ai sensi dell'art. 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
  - d) Favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne;
  - e) Promuove azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali, nazionali, in particolare promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di

- competenza comunale;
- f) Promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
  - g) Attraverso gli Uffici del Comune, attua iniziative che consentano alle donne di poter conciliare i tempi del lavoro, della cura della famiglia, del proprio impegno culturale e sociale promuovendo in particolare la conoscenza della normativa in materia di Tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonché la normativa inerente Misure a sostegno della flessibilità di orario di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ai sensi degli artt. 50 e 51 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; favorisce inoltre la conoscenza e la visibilità del sapere e del saper fare delle donne anche attraverso la letteratura, l'arte, la musica etc.;
  - h) Promuove forme continuative di collaborazione con le donne immigrate, presenti sul proprio territorio, sia in forma singola che associata; promuove inoltre forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di Sviluppo;
  - i) Promuove iniziative utili a contrastare la violazione dei diritti umani di cui sono vittime le donne ai sensi dell'art. 26 del Codice delle P.O. tra uomo e donna.

#### **Articolo 4 – Prerogative della Commissione**

1. La Commissione per il conseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività dell'Amministrazione Comunale:
  - a) Può richiedere informazione dei provvedimenti di Giunta e di Consiglio assunti, inerenti la tematica oggetto dell'azione consultiva della Commissione;
  - b) Può richiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare che risulti essere in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;
  - c) Può avanzare proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, nel rispetto della regolarità istruttoria della proposta stessa ai sensi degli articoli 49 e 107 del D.Lgs. 267/2000. L'organo competente deve riscontrare la proposta entro il termine di 30 giorni dalla sua ricezione;
  - d) Può svolgere, in generale, tutti i compiti conferiti alla medesima dalle norme vigenti, sia nazionali che regionali.
2. La Commissione predispone:
  - a) Un documento programmatico per l'anno successivo contenente la previsione di spesa per le sue iniziative e lo invia al Sindaco entro il 1° Ottobre di ogni anno. Tale documento non costituisce impegno per l'Ente, essendo subordinato all'accettazione ed inserimento dei relativi stanziamenti nei documenti contabili;
  - b) Una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 31 marzo dell'anno successivo.

#### **Articolo 5 – Composizione, nomina, formazione e durata**

1. La Commissione è composta da 9 (nove) componenti come di seguito indicato:
  - a) Nella qualità di Presidente (membro di diritto) può rivestire tale carica il Sindaco, o l'Assessore o il Consigliere che detiene la delega alle pari opportunità.

- b) n. 2 componenti effettivi del Consiglio Comunale (un Consigliere di maggioranza ed uno di minoranza). L'elezione avviene con scheda segreta ed è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Successivamente si voterà per i componenti supplenti (un Consigliere di maggioranza ed uno di minoranza). Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessuno abbia ottenuto la maggioranza, si provvede ad una terza votazione e risulterà eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età;
- c) n. 6 componenti effettivi della società civile, di cui un componente esperto/a di accertata competenza e/o esperienza nel settore sociale, culturale, economico e del lavoro, e di quant'altro abbia attinenza con la condizione della donna.
2. Il Sindaco o assessore delegato o consigliere delegato, entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale oppure, entro un mese dall'avvenuta esecutività del presente regolamento provvede, a mezzo degli uffici competenti, a pubblicare l'avviso pubblico contenente le modalità di presentazione delle proposte di candidatura al fine di individuare i membri esterni della Commissione.
  3. I curricula saranno oggetto di una valutazione della componente politica designata dal Consiglio Comunale nella istituenda Commissione per le Pari Opportunità la quale sulla base dei criteri, stabiliti in sede di Avviso pubblico, individuerà a maggioranza assoluta i componenti espressione della società civile.
  4. I predetti n. 6 componenti, una volta individuati dalla componente politica, saranno sottoposti al Consiglio Comunale per la successiva presa d'atto di avvenuta compiuta costituzione della Commissione stessa nei suoi 9 membri.
  5. Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno il 60% di donne. La partecipazione alla Commissione da parte dei suoi Componenti è gratuita.
  6. La Commissione resta in carica per l'intero mandato del consiglio comunale, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
  7. Alla seduta della Commissione possono partecipare in qualità di consulenti, senza diritto di voto, tutti coloro che, per specifiche competenze, verranno convocati dalla Commissione stessa.
  8. I componenti della Commissione Pari Opportunità decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive.
  9. In caso di decadenza di un componente designato tra i membri della società civile, si procederà allo scorrimento della graduatoria stilata all'atto del suo insediamento, con comunicazione per ratifica al Consiglio Comunale nella seduta successiva.

#### **Articolo 6 – Organi della Commissione e loro elezione: disposizione e compiti**

1. Sono organi della Commissione il Presidente che la rappresenta, la convoca, la presiede, ne coordina l'attività e l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente stesso, dal Vicepresidente e dal Segretario della Commissione.
2. La Commissione elegge, nella prima seduta, il Vicepresidente ed il Segretario a maggioranza dei componenti, con votazione a scrutinio palese.
3. Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie del Presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
4. Il Presidente ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività dei gruppi di lavoro.

5. L'avviso di convocazione, redatto in forma scritta, contiene l'indicazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta. Deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può essere effettuata a mezzo telefono.
6. La commissione deve essere convocata entro dieci giorni, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
7. La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione, quando ne siano presenti almeno un terzo.

#### **Articolo 7 – Regolamento interno**

1. La Commissione, se lo ritiene necessario, potrà dotarsi di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento da approvarsi con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.

#### **Articolo 8 – Gruppi di lavoro**

1. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito del Presidente o del Coordinatore del gruppo, esperti esterni e/o cittadini che abbiano esperienze o conoscenze in merito agli argomenti affrontati.
2. Ogni gruppo di lavoro individua un Coordinatore, che tiene contatti con il Presidente, le invia la convocazione del gruppo e partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza, ogni volta che sia ritenuto importante il suo contributo.
3. Ogni componente della Commissione Pari Opportunità può partecipare ai gruppi di lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto.

#### **Articolo 9 – Attività d'informazione**

1. In attuazione della normativa vigente, la Commissione cura la divulgazione delle proprie attività, raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile.

#### **Articolo 10 – Oneri finanziari e personale**

1. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su di un apposito capitolo del bilancio comunale, laddove istituito. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, dal Responsabile del Settore competente per materia, previa verifica della relativa disponibilità e corrispondente assegnazione di risorse.
2. Per il funzionamento della Commissione, compreso lo svolgimento del lavoro di segreteria, sono assegnate idonee risorse umane e strumentali, laddove necessarie.
3. Gli uffici del Comune collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.

#### **Articolo 11 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.